

REGOLAMENTO (CEE) N. 3668/90 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1990

recante modalità di attuazione del regime applicabile all'importazione di prodotti dei codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari delle attuali parti contraenti del GATT esclusa la Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 10, 0714 10 90 e 0714 90 10 originari di taluni paesi terzi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3846/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3856/89 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 155/90⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità del regime applicabile all'importazione di manioca e di altri prodotti analoghi originari delle attuali parti contraenti del GATT, esclusa la Thailandia; che l'esperienza dimostra l'opportunità di ritoccare tali modalità nel quadro di un nuovo regolamento, abrogando il regolamento (CEE) n. 3856/89;

considerando che è opportuno, in particolare, accertarsi dell'origine dei prodotti, subordinando il rilascio dei titoli d'importazione alla presentazione di documenti emessi dai paesi interessati;

considerando che, ai fini di una gestione corretta dei regimi in causa, la domanda di titolo non può riguardare un quantitativo superiore a quello riportato sul documento attestante che le operazioni di carico e il trasporto marittimo verso la Comunità hanno effettivamente avuto luogo;

considerando che, d'intesa con le autorità indonesiane, il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti originari dell'Indonesia è subordinato alla presentazione di specifici documenti d'origine e d'esportazione;

considerando che, per la gestione di tali contingenti, è opportuno mantenere in vigore le modalità complementari abituali, soprattutto in materia di presentazione delle domande di rilascio dei titoli e di controllo delle importa-

zioni effettive; che dette modalità sono complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90⁽⁸⁾, nonché alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione, del 5 aprile 1989, che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2553/90⁽¹⁰⁾;

considerando che, nel caso in cui risulti che i quantitativi effettivamente scaricati sono inferiori ovvero leggermente superiori ai quantitativi indicati nei titoli d'importazione, è opportuno adottare le misure necessarie affinché i quantitativi mancanti siano riportati ovvero i quantitativi in eccesso siano messi in libera pratica, purché il paese di origine dei prodotti sia in grado di provvedere alla gestione amministrativa delle formalità previste a tale scopo; che si ritiene che l'Indonesia sia effettivamente in grado di poter beneficiare di detta tolleranza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'ambito del presente regolamento, i prodotti di cui ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19, originari delle parti contraenti del GATT, esclusa la Thailandia, beneficiano del regime previsto all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 430/87.

Articolo 2

1. La domanda di titolo d'importazione è ammissibile se:

a) è accompagnata dall'originale di un certificato rilasciato dalle autorità competenti del paese in questione, che attesti l'origine della merce;

(¹) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

(²) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 3.

(³) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(⁴) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

(⁵) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 27.

(⁶) GU n. L 18 del 23. 1. 1990, pag. 28.

(⁷) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(⁸) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.

(⁹) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

(¹⁰) GU n. L 241 del 4. 9. 1990, pag. 6.